TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 2

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 2; R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484, art. 5

La Corte d'assise e' composta:

a) di un presidente di Sezione di Corte d'appello che la presiede;

b) di un consigliere di Corte d'appello ovvero di un presidente o presidente di Sezione di tribunale;

c) di cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico Collegio.

I presidenti e gli altri magistrati che compongono le Corti di assise sono nominati ogni anno con Regio decreto, con il quale uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti d'assise comprese nel distretto della Corte d'appello.

Mancando od essendo impedito il presidente della Corte d'assise, esso viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della Corte di appello, inteso il procuratore generale, da un altro presidente di Sezione di Corte d'appello o da uno dei magistrati componenti la Sezione di Corte di assise.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-2-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-2-r-decreto-legge-23-aprile-1931-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it